



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E  
PARCHI

Determinazione Dirigenziale	
N. 27/ 81	di data 25/08/22

**Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. REALIZZAZIONE SENTIERO SPONDA SINISTRA AVISIO DA PONTE S. LAZZARO A SERRA S. GIORGIO (PROGETTO AVISIO). PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 294.287,86 DI CUI EURO 168.291,96 A CARICO DEL BILANCIO DEL COMUNE DI TRENTO. DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI - OPERA N. 6379.**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con propria deliberazione giuntales 12.09.2018 n. 167 è stato approvato in linea tecnica il "Progetto per l'Avisio – Progetto per la riqualificazione ambientale e territoriale della Valle del fiume Avisio", datato maggio 2018, che definisce nel dettaglio gli interventi da realizzare, le zone d'ambito e i Comuni territorialmente interessati e stima le risorse da destinare ai vari interventi nel progetto complessivamente già approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 22.06.2018 n. 1111;

atteso che con deliberazione della Giunta provinciale 12.10.2018 n. 1961 (trasmessa con nota pervenuta in data 21.02.2019 ns. prot. n. 217286), facendo seguito alle deliberazioni della stessa Giunta provinciale 22.06.2018 n. 1111 e dei Comuni posti lungo il corso dell'Avisio (deliberazioni della Giunta del Comune di Trento 12.09.2018 n. 167, della Giunta del Comune di Giovo 01.10.2018 n. 92 e del Consiglio del Comune di Lavis 26.07.2018 n. 23) è stato approvato l'elenco dei soggetti beneficiari delle risorse necessarie a dare concreta attuazione agli interventi previsti nel Progetto per l'Avisio, dei responsabili del budget, dei soggetti attuatori, dei relativi interventi e degli importi concessi per gli anni 2018 e 2019;

richiamata quindi la propria deliberazione giuntales 23.09.2019 n. 174 con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra i Comuni di Giovo, Lavis e Trento per la gestione dei trasferimenti provinciali relativi al "Progetto Avisio" assegnati con delibera della Giunta provinciale n. 1961 del 12 ottobre 2018;

rilevato che tra gli interventi inseriti nel progetto che interessano, in via esclusiva o in quota parte, il territorio del Comune di Trento e per l'effettuazione dei quali il Comune di Lavis è stato identificato quale responsabile del budget assegnato, rientra anche quello relativo al "Percorso lungo le sponde dell'Avisio - Piazza Loreto -Serra San Giorgio- Ponte San Lazzaro", per un importo complessivo di euro 400.000,00, per il quale il Comune di Lavis risulta il soggetto attuatore e dal quale sono territorialmente interessati i Comuni di Lavis, di Giovo e di Trento;

precisato che l'art. 3 del succitato protocollo d'intesa sottoscritto digitalmente in data 22.10.2019 regola le modalità di gestione del sopra citato progetto tra cui sono ricomprese la progettazione e realizzazione del ripristino del sentiero sulla sponda sinistra dalla serra di San Giorgio al Ponte di San Lazzaro, oggetto del presente intervento, dell'importo iniziale di euro

pagina 1/8

15.000,00 sull'anno 2019 per spese tecniche ed euro 88.000,00 sull'anno 2020 per lavori;  
 posto che da ultimo lo stanziamento per l'opera in oggetto con variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e documento unico di programmazione 2022-2024 approvata con deliberazione consiliare 06.07.2022 n. 81 è stato incrementato di euro 60.000,00; pertanto ora l'opera prevede un importo di euro 168.291,96 a carico del bilancio del comune di Trento per un importo complessivo dell'intervento pari ad euro 294.287,86, come da ultimo aggiornato; il rimanente importo rimane a carico della Provincia Autonoma di Trento per il tramite del Servizio per il Sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale (S.O.V.A.) che collaborerà alla realizzazione dell'opera;

dato atto che con propria deliberazione immediatamente eseguibile, la Giunta comunale approva in linea tecnica il progetto esecutivo "Realizzazione sentiero sponda sinistra Avisio da ponte S. Lazzaro a serra S. Giorgio (progetto Avisio)" opera 6379, recante date varie dell'importo complessivo di euro 294.287,86 (come dettagliatamente definito nell'elaborato di progetto "Quadro economico") di cui euro 168.291,96 a carico del bilancio del comune di Trento (e il rimanente importo a carico della Provincia Autonoma di Trento per il tramite del Servizio per il Sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale - S.O.V.A.), così distinti:

A) lavori			
A1) lavori al netto degli oneri per la sicurezza	euro	67.355,99	
A2) oneri per la sicurezza	euro	5.971,81	
A3) oneri per la sicurezza emergenza COVID-19	euro	4.573,12	
sommano			euro 77.900,92
B) forniture			
			euro 37.371,12
C) somme a disposizione dell'Amministrazione			
C1) rischio geologico	euro	5.000,00	
C2) imprevisti (i.v.a. compresa)	euro	118,36	
C3) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi)	euro	19.883,69	
C4) compensi incentivanti indennità tecnica (2% su A)	euro	1.558,02	
C5) oneri fiscali 22% su A) + B) +C1)	euro	26.459,85	
sommano			euro 53.019,92
totale			euro 168.291,96

rinviano a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori e delle forniture;

atteso che l'importo di euro 8.181,08 è imputato nel bilancio d'esercizio 2019, mentre la restante parte trova collocazione nel bilancio di esercizio 2022;

atteso che nel quadro economico è prevista la voce C4) relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecniche inerenti la realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993 e s.m.;

atteso inoltre che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. e dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori in argomento non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali in quanto le lavorazioni sono integrate e le caratteristiche dell'opera e del sito nonché l'esiguità dell'importo dei lavori principali rendono antieconomica la previsione di distinte procedure e di distinti contratti, a fronte del considerevole impegno organizzativo richiesto per il coordinamento, nell'ipotesi di compresenza di più affidatari;

atteso che, fermo restando quanto osservato sopra con riferimento ai lavori principali, il quadro economico prevede la voce B) forniture alla quale corrisponde specifica perizia di spesa, da scorporare dall'appalto principale, ai sensi dell'art. 57, comma 4 del Regolamento dei contratti;

richiamato il comma 4 del citato art. 57: "i progetti ed il relativo quadro economico

sono redatti in modo tale da consentire di raggruppare in un unico esperimento di gara e quindi in un unico contratto di appalto sia la lavorazione prevalente che quelle specialistiche. Tuttavia può essere autorizzato l'affidamento distinto di lavorazioni specialistiche qualora il Dirigente competente, che svolge anche funzioni di responsabile del procedimento, lo motivi espressamente con specifico riferimento alle particolarità dell'opera ed ai vantaggi che tale procedura derogatoria assicura comparativamente all'Amministrazione.";

vista al riguardo la relazione scorpori della Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi allegata alla nota 19.07.2022 prot. n. 201833 da cui si rileva l'opportunità di scorporare le prestazioni sopra richiamate, adottando un distinto affidamento rispetto ai lavori principali in quanto si tratta di prestazioni del tutto autonome, non riconducibili alle categorie del progetto principale, da affidare a ditta specializzata del settore; inoltre l'affidamento distinto consente un risparmio per l'Amministrazione non prevedendo il subappalto con possibili ricarichi e garantisce un miglior controllo della tempistica, di cui l'esecutore è direttamente responsabile;

dato atto che, per quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento generale, allegato al progetto, contempla anche le possibili interferenze fra i lavori principali e le forniture previste nella perizia di spesa;

richiamata la propria determinazione 21.11.2019 n. 27/136 con la quale è stato affidato a professionista esterno l'incarico per il coordinamento per la sicurezza progettuale ed esecutiva e progettazione definitiva ed esecutiva nell'ambito dell'opera in oggetto verso la corresponsione del compenso di euro 8.181,08 (oneri e i.v.a. compresi) ed è stata impegnata la relativa somma;

visto il contratto per scambio di corrispondenza concluso in data 29.11.2021 prot. n. 315236, per l'affidamento a professionista esterno dell'integrazione allo studio di compatibilità dell'opera, verso la corresponsione del compenso di euro 3.278,99 (oneri e iva compresi);

richiamata la propria determinazione 25.07.2022 n. 27/71 con cui tra l'altro è stato affidato a professionista esterno l'incarico di aggiornamento della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento per la sicurezza progettuale ed esecutiva nell'ambito dell'opera in oggetto verso la corresponsione del compenso di euro 11.652,61 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) ed è costituito un gruppo misto di progettazione composto da tecnici comunali e da professionisti esterni per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza progettuale ed esecutiva, nonché per la relazione tecnica rischio geologico (in collaborazione con professionista interno) e per l'integrazione allo studio di compatibilità dell'opera e sono state impegnate la somma di euro 11.652,61 e prenotata la somma di euro 148.458,27 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori principali di cui alla voce A) del quadro economico di progetto sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e altre disposizioni" e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

visto in particolare l'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ai sensi del quale "le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16.07.2020 n. 76, convertito con modifiche con legge 11.09.2020 n. 120". Tale possibilità è consentita per gli affidamenti le cui

determine a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 e fino all'importo di 150.000,00 euro per lavori e di 139.000,00 euro per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, per effetto delle modifiche ad esso apportate dal decreto legge 31.05.2021, n. 77, convertito con legge 108/2021;

atteso che l'importo previsto per il presente affidamento per i lavori di cui alla voce A) del quadro economico è inferiore alla soglia di euro 150.000,00 (oneri e i.v.a. esclusi), fissata dal decreto legge sopra citato;

rilevato che l'art. 11 della l.p. 12 febbraio 2019 n. 1 e s.m. recante "Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici" dispone che "oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione, di tre operatori economici, se esistenti.";

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico per l'importo di euro 77.900,92 (i.v.a. esclusa) in economia mediante cottimo, secondo le modalità procedurali previste dal capo II del titolo IV del Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché per espresso rinvio ovvero in via suppletiva dall'art. 52 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dall'art. 178 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m., da formalizzare mediante scambio di corrispondenza.

La modalità di affidamento sopra indicata consente di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione;

ritenuto di utilizzare la procedura sopra indicata, in ragione sia della particolarità del settore di mercato specifico, in cui esiste una pluralità di soggetti in possesso delle specifiche competenze per l'esecuzione dei lavori in oggetto, che della tipologia di procedura che presenta ridotti vincoli esecutivi e strumenti operativi standardizzati, il cui utilizzo garantisce il rispetto di tempistiche paragonabili alle procedure di affidamento introdotte dalla normativa provinciale sopra richiamata con funzione di accelerazione e di semplificazione.

I requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui alla voce A) che l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020, introdotto con la l.p. 13/2020, prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso";

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema del massimo ribasso di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

richiamate con riguardo alle forniture di cui alla voce B) del quadro economico le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni dettate dalla legge provinciale 19.07.1990 n. 23 e s.m. e in particolare:

- gli artt. 39 bis e ter, recanti disposizioni per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi e in materia di procedure telematiche di acquisto, nonché le relative disposizioni attuative di cui alle delibere della Giunta provinciale e alle circolari provinciali;
- l'art. 36 ter 1, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni quadro con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di

scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal medesimo art. 36 ter 1 e la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.;

ritenuto di procedere all'affidamento delle forniture in oggetto tramite il ricorso agli strumenti elettronici di negoziazione nel rispetto delle disposizioni vigenti;

atteso che l'importo previsto per le forniture di cui alla voce B) del quadro economico è inferiore alla soglia di euro 139.000,00 (oneri e i.v.a. esclusi), fissata dal citato decreto legge 16.07.2020 n. 76, convertito con legge 120/2020 per effetto delle modifiche ad esso apportate dal decreto legge 31.05.2021, n. 77, convertito con legge 108/2021;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento delle forniture di cui alla voce B) del quadro economico per l'importo di euro 37.371,12 (i.v.a. esclusa) tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m., previa richiesta di preventivi alle imprese iscritte all'elenco telematico di cui all'art. 19 della L.p. 2/2016 e s.m., da formalizzare mediante scambio di corrispondenza;

richiamato l'art. 3 comma 5 bis della L.p. 2/2020 e s.m., recante "Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea" che dispone: per gli affidamenti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica;

precisato quindi che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso; come consentito ai sensi del sopra citato art. 3 comma 5 bis della L.p. 2/2020 e s.m.;

dato atto che l'affidamento dei lavori e delle forniture in oggetto come sopra indicato avviene in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte dalla citata L.p. 2/2020 e s.m. e con le indicazioni operative definite dall'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture dell'amministrazione comunale;

attestata inoltre dal Servizio l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

richiamato per quanto riguarda il subappalto l'art. 26 della l.p. 2/2016 e s.m. comma 1, ultimo capoverso ai sensi del quale per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia;

atteso che al riguardo l'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., come modificato da ultimo dalla l. 108/2021, dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

atteso che il D.Lgs. 50/2016, per effetto delle sopra citate modifiche per l'adeguamento alla normativa comunitaria, non definisce più un limite al subappalto, imponendo

direttamente alle stazioni appaltanti un dovere di individuazione della parte di contratto che deve necessariamente essere eseguita dall'aggiudicatario (in tal senso vedasi parere MIMS 998/2021). Questo obbligo si impone anche nell'ordinamento locale in quanto di stretta derivazione comunitaria e impegna la stazione appaltante a effettuare per ogni singolo affidamento una preventiva verifica circa la sussistenza di parti del contratto la cui esecuzione debba essere necessariamente riservata all'appaltatore senza alcuna possibilità di subappalto;

rilevato che lo scrivente servizio, effettuata tale verifica ritiene che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 51% delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, come si rileva dal capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le previsioni dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m., dell'art. 42 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., del Capo IV del Titolo VI del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220. Questo risponde ad un'articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione consiliare 23.12.2021 n. 199 e nel bilancio 2022-2024 approvato con deliberazione consiliare 23.12.2021 n. 200 e successive variazioni; l'importo di euro 8.181,08 è imputato nel bilancio d'esercizio 2019;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con

deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306228 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie di data 19.07.2022 prot. n. 201833, di data 18.08.2022 prot. n. 230570 e di data 18.08.2022 prot. n. 230574;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

### d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione immediatamente eseguibile, la Giunta comunale approva il progetto esecutivo "Realizzazione sentiero sponda sinistra Avisio da ponte S. Lazzaro a serra S. Giorgio (progetto Avisio)" opera 6379, recante date varie dell'importo complessivo di euro 294.287,86 di cui euro 168.291,96 a carico del bilancio del comune di Trento e il rimanente importo a carico della Provincia Autonoma di Trento per il tramite del Servizio per il Sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale (S.O.V.A.);
2. di dare atto che la somma di euro 148.458,27 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione della Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi 25.07.2022 n. 27/71 di euro 11.652,61 (oneri e i.v.a. compresi), nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
3. di dare atto che con propria determinazione 21.11.2019 n. 27/136 è stato impegnato l'importo di euro 8.181,08 (oneri e i.v.a. compresi) per spese tecniche;
4. di procedere all'affidamento dei lavori e delle forniture secondo le modalità indicate in narrativa;
5. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
6. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
8. di dar conto per quanto riguarda il subappalto, dal capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le previsioni dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m., dell'art. 42 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., del Capo IV del Titolo VI del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, si rileva che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 51% delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa;
9. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217

all'opera in argomento è attribuito il CUP D63J19000310004;  
10. di subordinare l'efficacia del presente atto all'approvazione da parte della Giunta comunale del progetto esecutivo in linea tecnica.

Allegati in formato elettronico  
//

Allegati in formato cartaceo  
//

La Dirigente del Servizio  
ing. Claudia Patton

Trento, addì 25/08/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E  
PARCHI

Determinazione Dirigenziale	
N. 27/ 81	di data 25/08/22

**Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. REALIZZAZIONE SENTIERO SPONDA SINISTRA AVISIO DA PONTE S. LAZZARO A SERRA S. GIORGIO (PROGETTO AVISIO). PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 294.287,86 DI CUI EURO 168.291,96 A CARICO DEL BILANCIO DEL COMUNE DI TRENTO. DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI - OPERA N. 6379.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 29 agosto 2022